



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 aprile 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0091 (NLE)**

**7960/18
ADD 8**

**WTO 64
SERVICES 13
COASI 81**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 aprile 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 192 final ANNEX 4 PART 1/3
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 192 final ANNEX 4 PART 1/3.

All.: COM(2018) 192 final ANNEX 4 PART 1/3



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 192 final

ANNEX 4 – PART 1/3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

ALLEGATO 8-A

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

Cooperazione regolamentare

1. Le Parti collaborano a livello bilaterale e in sede di organismi internazionali con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria mondiale, consolidare mercati equi ed efficienti e potenziare la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze assicurative o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario (di seguito, nel presente allegato, "cooperazione regolamentare").
2. Nell'ambito della cooperazione regolamentare, le Parti si basano sui principi e sulle norme prudenziali decisi a livello multilaterale e rispettano i principi enunciati ai paragrafi da 5 a 12, attuati nel quadro previsto ai paragrafi da 19 a 21.

Ambito di applicazione della cooperazione regolamentare

3. La cooperazione regolamentare riguarda l'intero settore dei servizi finanziari, che includono anche i quadri contabili e di revisione contabile, salvo diversa decisione delle Parti.

4. Il presente allegato lascia impregiudicati la ripartizione e l'esercizio delle competenze delle autorità di regolamentazione e di vigilanza delle Parti. Le Parti riconoscono che la loro cooperazione regolamentare dovrebbe tenere in debito conto le differenze tra le strutture di mercato e i modelli commerciali che possono esistere tra le Parti nel settore dei servizi finanziari.

Principi della cooperazione regolamentare

5. Ciascuna Parte si adopera per garantire che le norme decise a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate sul suo territorio. Tali norme decise a livello internazionale comprendono, tra l'altro, le norme e i principi emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e dal Consiglio per la stabilità finanziaria.
6. Le Parti si adoperano per raggiungere la compatibilità reciproca dei rispettivi quadri regolamentare e di vigilanza dei servizi finanziari in modo da sostenere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Fatte salve le procedure legislative interne, ciascuna Parte si adopera per offrire all'altra Parte la possibilità di essere tempestivamente informata e di formulare osservazioni sulle iniziative di regolamentazione programmate nel settore dei servizi finanziari che possano interessare l'altra Parte.
8. Ciascuna Parte può eventualmente ricorrere alle norme e alla vigilanza dell'altra Parte, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di valutare, sulla base delle proprie norme, in particolare dei propri criteri di affidabilità, il quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra Parte, al fine di stabilirne tale affidabilità. Ai fini di detta valutazione, una Parte non esige l'esatta coincidenza delle proprie norme e dei propri sistemi di vigilanza con quelli dell'altra Parte, ma basa la sua valutazione sugli esiti del quadro regolamentare.
9. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità stabilite per ottenere un'effettiva vigilanza e un'applicazione efficace delle norme per l'attuazione delle regole decise a livello internazionale, o di qualsiasi altra regola, in particolare nei settori in cui una delle Parti fa affidamento sul quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra Parte.
10. Ciascuna Parte, nel processo di formulazione delle proprie iniziative di regolamentazione programmate nel settore dei servizi finanziari, tiene in debita considerazione le ripercussioni di tali iniziative sugli operatori del mercato e sulla regolamentazione dell'altra Parte in materia.

11. Ciascuna Parte, sollecitata specificamente per iscritto dall'altra Parte, esamina le misure di quest'ultima, sottoposte alla sua attenzione e che potrebbero avere ripercussioni sulla capacità degli operatori del mercato di fornire servizi finanziari sul territorio delle Parti, nella prospettiva di rendere tali misure reciprocamente compatibili, nei limiti del possibile.
12. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dalla decisione di fare affidamento sul quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra Parte e può ripristinare l'applicazione delle proprie norme, qualora gli esiti delle norme e della vigilanza dell'altra Parte non siano più equivalenti, l'altra Parte non rispetti le norme in modo efficace o non assicuri una cooperazione sufficiente nella vigilanza degli istituti finanziari. Le Parti si consultano in maniera adeguata prima di ripristinare l'applicazione delle proprie norme.

Forum congiunto di regolamentazione finanziaria Unione europea – Giappone

13. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti istituiscono un forum congiunto di regolamentazione finanziaria Unione europea – Giappone (di seguito, nel presente allegato il "forum").

14. Il forum ha l'incarico di indirizzare la cooperazione regolamentare tra le Parti. In particolare valuta i progressi compiuti e programma la futura cooperazione regolamentare. Il forum rispetta i principi di cooperazione regolamentare di cui ai paragrafi da 5 a 12, attuati nel quadro previsto ai paragrafi da 19 a 21.
15. Il forum è composto di rappresentanti della Commissione europea e del governo del Giappone, compresa l'Agenzia per i servizi finanziari (*Financial Services Agency*), incaricata a livello tecnico di trattare questioni connesse alla regolamentazione dei servizi finanziari. Fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di decidere sulla composizione della propria rappresentanza in seno al forum, ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di invitare sul territorio di quest'ultima i rappresentanti di altre autorità di regolamentazione o di vigilanza finanziaria, al fine di contribuire alle discussioni del forum e ai lavori preparatori in materie connesse all'attività di tali autorità di regolamentazione o di vigilanza finanziaria. L'altra Parte considera tale richiesta con la debita attenzione.
16. Le riunioni del forum saranno copresiedute da alti funzionari della Commissione europea e dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone.
17. Ciascuna Parte designa un punto di contatto in seno al forum per facilitare la cooperazione regolamentare. Il forum può istituire gruppi di lavoro di esperti per l'esame di questioni specifiche.

18. Le riunioni del forum si terranno alternativamente a Tokyo, in Giappone, e a Bruxelles, in Belgio, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri del forum lo ritengano necessario.

Quadro per la cooperazione regolamentare

19. Il forum elabora e applica un quadro per la cooperazione regolamentare, al fine di attuare i principi di cui ai paragrafi da 5 a 12.
20. Il quadro per la cooperazione regolamentare comprende:
 - a) un meccanismo per lo scambio di informazioni e le consultazioni con l'altra Parte, in forme appropriate, riguardo alle iniziative di regolamentazione programmate, fatte salve le procedure legislative e amministrative di ciascuna Parte;
 - b) orientamenti relativi al ricorso ai rispettivi quadri regolamentare e di vigilanza, possibilmente adeguati a ogni settore specifico di regolamentazione finanziaria;
 - c) una procedura per esaminare le misure di cui al paragrafo 11, sottoposte all'attenzione di una Parte, sollecitata specificamente dall'altra Parte;

- d) orientamenti sulla gestione del forum;
- e) un processo per l'intermediazione tecnica di cui ai paragrafi da 22 a 26; e
- f) se così convenuto, eventuali altri provvedimenti per potenziare la cooperazione regolamentare.

21. Il quadro per la cooperazione regolamentare può anche prevedere specifici provvedimenti per agevolare la cooperazione in materia di vigilanza e di applicazione delle norme a livello transfrontaliero.

Intermediazione tecnica

22. Le disposizioni del presente allegato non sono soggette alla risoluzione delle controversie di cui al capo 21.

23. Fatto salvo il paragrafo 22, ciascuna Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte di avviare un processo di intermediazione tecnica relativamente ai principi di cooperazione regolamentare di cui ai paragrafi da 5 a 12. Il processo di intermediazione tecnica può essere avviato solo previo accordo delle Parti sul suo impiego in una materia specifica.

24. Previo accordo delle Parti sull'avvio del processo a norma del paragrafo 23, il forum istituisce un gruppo di lavoro per l'intermediazione tecnica. Tale gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di ciascuna Parte ed è presieduto da un mediatore indipendente dalle Parti, con competenze pertinenti, nominato dal forum.
25. Il mediatore nominato a norma del paragrafo 24, presenta una relazione con i risultati dell'intermediazione tecnica ai copresidenti del forum.
26. In qualsiasi tentativo di risolvere le eventuali controversie derivanti dal presente allegato le Parti agiscono in buona fede.

ALLEGATO 8-B

ELENCHI PER IL CAPO 8

ALLEGATO I

RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI

Elenco dell'Unione europea

Note introduttive

1. L'elenco dell'Unione europea stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18, le riserve formulate dall'Unione europea in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articoli 8.7 o 8.15;

- b) articoli 8.8 o 8.16;
 - c) articoli 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Le riserve di una Parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva stabilisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

- c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;
- d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
- e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
- f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e

iii) comprende le leggi o altre misure che attuano la direttiva a livello di Stato membro; e

g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata e può inoltre stabilire impegni di liberalizzazione.

4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti delle sezioni in relazione alle quali essa è formulata. Nella misura in cui:

a) l'elemento "misure" è specificato da un impegno di liberalizzazione dell'elemento "descrizione", l'elemento "misure" così specificato prevale su tutti gli altri elementi; e

b) l'elemento "misure" non è specificato nel modo suddetto, l'elemento "misure" prevale sugli altri elementi, a meno che la discrepanza tra l'elemento "misure" e gli altri elementi considerati nella loro totalità sia così sostanziale e concreta da rendere irragionevole concludere che l'elemento "misure" prevalga, nel qual caso gli altri elementi prevalgono nei limiti di tale discrepanza.

5. Ai fini dell'elenco dell'Unione europea, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

6. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva formulata da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.

7. L'elenco si applica solo ai territori dell'Unione europea in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE.

8. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 8.7, 8.8, 8.15 e 8.16. Tali misure (ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso.

9. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, alle persone fisiche o giuridiche del Giappone o alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro oppure
- ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.

Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, ivi comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

10. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi degli articoli 8.7 e 8.15 per:
- a) una misura che impone la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
 - b) una misura che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
 - c) una misura volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
 - d) una misura che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; oppure

- e) una misura secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore.
11. Le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8 sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
12. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE: Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT: Austria

BE: Belgio

BG: Bulgaria

CY: Cipro

CZ: Repubblica ceca

DE: Germania

DK: Danimarca

in EE: Estonia

EL: Grecia

ES: Spagna

FI: Finlandia
FR: Francia
HR: Croazia
HU: Ungheria
IE: Irlanda
IT: Italia
LT: Lituania
LU: Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Repubblica slovacca
UK Regno Unito

Elenco di riserve:

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Riserva n. 10 – Servizi ambientali

Riserva n. 11 – Servizi finanziari

Riserva n. 12 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 13 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 14 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 15 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari dei servizi di trasporto

Riserva n. 16 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 17 – Agricoltura, pesca e manifattura

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

L'UE: Tutte le società costituite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite negli Stati membri dell'Unione europea da investitori giapponesi, hanno diritto a ricevere il trattamento accordato dall'articolo 54 del TFUE. Tale trattamento non è accordato alle succursali o alle agenzie delle società stabilite al di fuori dell'Unione europea.

Il trattamento concesso alle società costituite da investitori giapponesi conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla sezione B, che possono essere stati imposti a tali società quando si sono stabilite nell'Unione europea e che continueranno ad applicarsi.

Misure:

UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93,92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite imprenditori del Giappone o loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro dell'Unione europea può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro dell'Unione europea mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **AT**: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria. I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, § 254 (2);
GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2) e
Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

In **BG**: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.

Misure:

BG: legge sul commercio, articolo 17 bis e
legge per la promozione degli investimenti, articolo 24

In **EE:** una società straniera nomina uno o più direttori per una succursale. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con capacità giuridica. La residenza di almeno un direttore di una succursale deve essere nel SEE o nella Confederazione svizzera.

Misure:

in **EE:** Äriseadustik (Codice commerciale) § 385.

In **FI:** almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Misure:

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1;
Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;
Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e
Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007)

in **SE**: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di uno Stato membro del SEE e che abbia la sede sociale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE.

L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

Misure:

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);
Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551),
legge sulle cooperative a carattere economico (1987:667) e
legge sui gruppi europei di interesse economico (1994: 1927).

In **SK:** una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21) e legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, divieto di prescrizioni relative alle prestazioni:

In **BG**: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara, a condizione che il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da tali imprese nel corso degli ultimi 12 mesi non superi il 10 % del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, assunti con contratto di lavoro. I cittadini di paesi terzi non possono essere assunti per impieghi per cui è prescritta la cittadinanza bulgara. Prima di assumere cittadini di paesi terzi è prescritta la verifica della necessità economica.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori (articolo 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PL**: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, gli investitori di paesi terzi possono intraprendere e svolgere un'attività economica solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre le società nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL: legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di esercitare un'attività economica, articoli 13.3 e 95.1.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

InAT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996;

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004 e

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **CZ**: i terreni agricoli e forestali possono essere acquistati da persone fisiche straniere che hanno la residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite nella Repubblica ceca.

Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (ai fini di formazione e ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi è costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno è indispensabile per l'uso dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste di proprietà statale.

Misure:

CZ: legge n. 95/1999, Racc., (sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altri soggetti) e legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio.

In **DK**: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale. Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente.

L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato ad essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico.

L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato anche dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo.

Misure:

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 31 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995) e

legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 26 del 14 gennaio 2015).

In **HR:** le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

Misure:

HR: legge sul possesso e altri diritti materiali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 e 153/09);

legge sui terreni agricoli (GU 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 e 63/11), articolo 2;

legge sulla proprietà e altri diritti proprietari, articoli da 354 a 358;

legge sui terreni agricoli; e

legge sulle procedure amministrative generali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei Ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio ad uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 6769 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei Ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei Ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

Misure:

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capitolo 109), modificata dalle leggi n. 52 del 1969, n. 55 del 1972, n. 50 del 1990, n. 54(I) del 2003 e 161(I)/2011.

In **EL**: le persone straniere fisiche o giuridiche devono ottenere il permesso discrezionale del ministero della Difesa per poter acquistare beni immobili nelle regioni di frontiera direttamente o mediante la partecipazione al capitale azionario di una società non quotata alla borsa greca e che possiede beni immobili in tali regioni, o per qualsiasi modifica nelle persone degli azionisti di tale società.

Misure:

EL: legge n. 1892/1990, modificata dall'articolo 114 della legge n. 3978/2011, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 del ministero della Difesa.

In **HU**: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

A **MT**: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

Misure:

MT: legge sulla proprietà immobiliare (cap. 246) e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

In **PL**: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Giappone attraverso società costituite registrate in Lettonia o in altri Stati membri dell'Unione europea è consentita se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;

- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); oppure
- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se il Giappone consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21.

In **RO:** i cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e alle persone giuridiche stabilite in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Misure:

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica e

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita:

in **DE:** possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

Misure:

DE: legge introduttiva al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB).

In **ES:** per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono membri dell'Unione europea è prescritta un'autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

Misure:

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Settore – sottosettore:	servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale, servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	CPC 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, 879
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre, al momento dell'iscrizione all'Ordine, di un indirizzo postale nella giurisdizione di detto Ordine. Nella misura in cui tali prescrizioni non sono discriminatore, esse non sono elencate.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

Misure:

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) — RAO, RGBI. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21 quater.

In **BE:** per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità). La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a quote.

Misure:

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

In **BG** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è riservata ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini stranieri che sono avvocati abilitati e hanno ottenuto un diploma che dà accesso alla pratica in uno Stato membro dell'Unione europea. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. A tal fine gli avvocati stranieri possono essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura da una decisione del consiglio supremo degli avvocati e devono essere iscritti nel registro unificato degli avvocati stranieri. Le imprese devono essere registrate in Bulgaria come società di avvocati ("advokatsko sadrujie") o studio legale ("advokatsko drujestvo"). La denominazione dello studio legale può includere solo i nomi dei soci registrati. Gli avvocati stranieri devono essere accompagnati da un avvocato bulgaro per la rappresentanza nei tribunali. Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.

Misure:

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione e legge sui notai e l'attività notarile.

A **CY**: per la prestazione di servizi legali, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(I) del 2013.

In **CZ**: Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. È prescritta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea, compresa la rappresentanza nei tribunali. Per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza nella Repubblica ceca.

Misure:

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

In **DE**: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Gli avvocati stranieri (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono acquisire solo una quota di minoranza se desiderano avere la loro presenza commerciale sotto forma di Anwalts-GmbH o Anwalts-AG. Gli avvocati stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione.

Misure:

DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) e
§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

In **DK**: La prestazione di servizi giuridici con il titolo di "advokat" (avvocato) è disciplinata da prescrizioni. Si applicano obblighi non discriminatori relativi alla forma giuridica. Il 90 % delle quote di uno studio legale danese deve inoltre essere detenuto da avvocati in possesso di un'abilitazione danese, da avvocati abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e registrati in Danimarca o da studi legali registrati in Danimarca.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. Oktober 2016 (legge n. 1257, del 13 ottobre 2016 sull'amministrazione della giustizia).

In **EE:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

in **EE:** Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Notariaadiseadus (legge sul notariato);

Kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari), tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile);

Halduskohtumenetluse seadus (codice di procedura amministrativa);

Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale) e

Väiärteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

In **EL:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

In **ES:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, art. 13.1ª.

In **FI:** per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

Misure:

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3 e Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

In **FR**: per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza o lo stabilimento sono obbligatori, mentre sono necessari per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto interno francese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'Unione europea, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote.

Misure:

FR: Loi du 31 décembre 1971, article 56, Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi 90-1259 du 31 décembre 1990, article 7.

In **HR**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Nei processi per questioni di diritto internazionale, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da avvocati stranieri iscritti all'Ordine degli avvocati del loro paese d'origine.

Misure:

HR: legge sulla professione forense, (GU 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11).

In **HU**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e internazionale in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. La presenza commerciale deve assumere la forma di società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o di studio legale (ügyvédi iroda).

Misure:

HU: legge XI del 1998 sull'avvocatura.

In **IE**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno irlandese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

In **IT**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

In **LT**: (anche relativamente al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea, compresa la rappresentanza nei tribunali. Per prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stati membri) può essere prescritto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria. Solo i cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto nazionale. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica.

Misure:

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 17 novembre 2011, n. XI-1688.

In **LU:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno lussemburghese, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

In **LV** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto penale lettone, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

LV: codice di procedura penale, s. 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4.

A **MT:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno maltese, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

In **NL**: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

In **PL**: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19.

In **PT** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Per prestare servizi giuridici può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

Misure:

PT: legge 15/2005, articoli 203 e 194;

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto-legge 229/2004, articoli 5, 7 – 9;

decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102;

statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificata dalla legge 49/2004, dalla legge 14/2006 e dal decreto-legge n. 226/2008;

legge 78/2001, articoli 31 e 4;
regolamento sulla mediazione familiare e del lavoro (ordinanza 282/2010);
legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12;
legge 32/2004 (modificata dal decreto-legge 282/2007 e dalla legge 34/2009) sul curatore fallimentare, articoli 3 e 5; e
decreto-legge 54/2004, articolo 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência).

In **RO**: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale.

Misure:

RO: legge sull'avvocatura;
legge sulla mediazione; e
legge sui notai e l'attività notarile.

In **SE**: per l'ammissione alla professione di avvocato e l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera.

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione europea o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal Consiglio dell'Ordine. I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi.

Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.

Misure:

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740) e codice di condotta dell'ordine degli avvocati svedesi, adottato il 29 agosto 2008.

In **SI**: la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

Misure:

SI: Zakon o odvetništvu [Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno dal 21.5.2009].

In **SK**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno slovacco, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

In **UK:** per la prestazione di alcuni servizi giuridici nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza (presenza commerciale) dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

UK: per l'Inghilterra e il Galles: Solicitors Act 1974, Administration of Justice Act 1985 e Legal Services Act 2007. Per la Scozia: Solicitors (Scotland) Act 1980 e Legal Services (Scotland) Act 2010. Per l'Irlanda del Nord: Solicitors (Northern Ireland) Order 1976. Le misure applicabili in ciascuna giurisdizione inoltre prevedono le prescrizioni fissate dagli organismi di regolamentazione e professionali.

b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG, CY, EE e LT**: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in brevetti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In **DE**: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifica ottenuta in Germania, possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG e possono detenere solo una quota di minoranza.

In **EE**, **FI** e **HU**: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE, in EE la residenza deve essere permanente.

In **ES** e **PT**: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà intellettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE .

In **IE**: per la prestazione di servizi giuridici in diritto brevettuale o in materia di proprietà intellettuale sono prescritti la residenza e la presenza commerciale nel SEE e il possesso dei titoli di studio e delle qualifiche professionali previsti. Ai fini della forma giuridica è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

In **SI**: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli) che non è residente in Slovenia deve avere un consulente in materia di brevetti o un gestore di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

Misure:

BG: articolo 4 dell'ordinanza per i rappresentanti in materia di proprietà intellettuale.

CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(I) del 2013.

DE: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO).

In **EE:** Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155-157.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);
legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale (22/2014); e
Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki
(legge sui disegni registrati) 221/1971.

HU: Atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale.

IE: le sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;
la norma 51 del regolamento sui marchi del 1996, come modificato;
le sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992, come modificata; e
il regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

LT: legge sui marchi, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1981;
legge sui disegni, del 7 novembre 2002, n. IX-1181;
legge sui brevetti, del 18 gennaio 1994, n. I-372;
legge sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, del 16 giugno 1998; e
regolamento sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale, approvato per ordine del
governo della Repubblica di Lituania il 20 maggio 1992, n. 362 (modificato da ultimo
l'8 novembre 2004, n. 1410).

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010,
articolo 5, e Portaria n. 239/2013; e
legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.
51/06 –testo consolidato ufficiale e 100/13).

c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione contabile, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In **FR**: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili da parte di un prestatore di servizi straniero è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministro degli Affari esteri. La prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), AGC (Association de gestion et comptabilité) o SCP (Société civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220).

In **IT**: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi
– Accesso al mercato:

A **CY**: l'accesso è limitato alle persone fisiche. È prescritta l'autorizzazione ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SI**: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

CY: legge 42(I)/2009.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

IT: decreto legislativo 139/2005; e
legge 248/2006.

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008;
legge sulle società (ZGD-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006; e
legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

d) Servizi di revisione contabile (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'**UE**: le autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Giappone o di un paese terzo per abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nell'Unione europea a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **BG**: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SK**: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

In **DE**: le società di revisione contabile ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nell'Unione europea o nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, art. 27 WPO. I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In **DK**: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. Per l'approvazione è prescritta la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE. I revisori e le imprese di revisione contabile non autorizzate in virtù del regolamento che applica l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

In **FI**: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o una società di revisione contabile abilitata in loco.

In **FR**: per le revisioni legali dei conti la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).

In **HR**: la revisione contabile può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In **SE**: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le società di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale; è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **ES**: per i revisori legali dei conti sé prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società non dell'UE quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi
– Accesso al mercato:

a **CY**: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

in **PL**: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea. Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato.

In **SI**: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese. È prescritta la residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **IT**: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In **LT**: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE.

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati; e direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4

BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007.

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

CY: legge sui revisori contabili e sulla revisione obbligatoria dei conti annuale e dei conti consolidati del 2009 (legge 42(I)/2009, modificata dalla legge 163(I) del 2013.

DE: Handelsgesetzbuch, HGB, (codice di diritto commerciale) e Wirtschaftsprüferordnung, WPO, (regolamento sugli esperti contabili).

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione dei conti), legge n. 468, del 17 giugno 2008

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione contabile).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161
decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e
decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII -1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X-1676)

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle società di revisione dei conti e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883)

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079)

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551),

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (1987:667); e altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati

SI: Legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008; e

legge sulle società (ZGD-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

e) **Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza giuridica in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici).**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

In **BG**: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

A **CY**: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosectore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In **FR**: prestazione soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) o SCP (Société civile professionnelle).

In **IT**: è prescritto il requisito della residenza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **HU**: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE. .

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

BG: legge sulla contabilità;

legge sulla revisione finanziaria indipendente;

legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche e

legge sulle imposte sul reddito delle società.

CY: legge 42(I)/2009.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale e decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005 e legge 248/2006.

f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FR:** un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per i progetti architettonici e ingegneristici di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali (CPC 8671, 8672, 8673). Il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Per i servizi urbanistici e di paesaggistici (CPC 8674) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE .

A **CY**: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

In **HU**: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ**: è prescritta la residenza nel SEE.

In **HR**: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In **IT**: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/indirizzo aziendale.

In **SK**: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BE**: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti, regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 stabilito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B. dell'8 maggio 1985).

BG: legge sullo sviluppo territoriale;

legge sull'albo dei costruttori; e

legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti.

CY: legge 41/1962;

legge 224/1990; e

legge 29/2001.

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions SELCA; e

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, articoli 12, 13 e 14.

HR: legge sulle attività degli studi di architettura e di ingegneria nel settore dei piani regolatori e della costruzione (GU 152/08, 49/11, 25/13); e
legge sul piano regolatore del 12 dicembre 2013 (011-01/13-01/291).

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto;
legge 1395/1923; e
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis.

Riserva n. 3 - Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore:	servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti
Classificazione industriale:	CPC 9312, 93191, 932, 63211
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) **Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT**: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: per la prestazione di servizi medici, dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: registrazione della legge sui medici (capo 250);
registrazione della legge sui dentisti (capo 249);
legge 75(I)/2013 – Podologi;
legge 33(I)/2008 – Fisica medica;
legge 34(I)/2006 – Terapisti occupazionale;
legge 9(I)/1996 – Tecnici dentisti;
legge 68(I)/1995 – Psicologi;
legge 16(I)/1992; legge 23(I)/2011 – Radiologi, radioterapisti;
legge 31(I)/1996 – Dietologi/nutrizionisti;
legge 140/1989 – Fisioterapisti e
legge 214/1988 – Personale infermieristico.

In **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi.

I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi medici, dentistici e ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).

Misure:

Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16.7.1998);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspfleger;

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;

§ 7 Absatz 3 Musterberufordnung fuer Aerzte (modello tedesco di codice deontologico medico);

§95,§ 99 e segg. SGB V (codice della previdenza sociale n. V), assicurazioni sanitarie obbligatorie;

§ 1 Absatz 2 e Absatz 5 Hebammengesetz (codice delle ostetriche), § 291b SGB V (Libro sulla sicurezza sociale n. V) sui prestatori di servizi sanitari elettronici;

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung del 16. 03. 1995, GBl. BW of 17.05.1995 S. 314);

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HKaG) in Bayern del 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, pag. 42);

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) del 04.09.1978 (Berliner GVBl. pag. 1937, rev. pag. 1980);

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) del 28.04.2003;

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) del 12.05.2005;

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) del 09.05.2000;

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) del 07.02.2003;

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches

Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) del 24.05.1994 (SächsGVBl. pag. 935);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland

(Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) del 19.11.2007; e

Thüringer Heilberufegesetz del 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125).

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in **PL**: Per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco, i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a tre tipi di società: SEP (société en participation), SCP (Société civile professionnelle); e SEL (société d'exercice libéral).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In **EL**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In **ES**: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione europea con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **HR**: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo di cittadini dell'Unione europea possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In **HU**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE . L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criterio principale: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **CZ**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

In **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In **DK** e **NL**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **IE**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **IT** e **PT**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In **LV**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **SI**: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

In **SK**: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **UK**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone. Per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è prescritta la presenza fisica. Gli interventi di chirurgia veterinaria sono riservati a chirurghi veterinari membri del collegio reale dei medici veterinari (RCVS).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **AT**: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione europea che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) 3

CY: legge 169/1990.

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

DE: codice federale per la professione veterinaria (Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193).

Livello regionale:

leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002;

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.09.1978 (GVBl. S. 1937);

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, Nr. 07, S.126);

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem.GBl. S. 149);

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKKG) vom 14.12.2005 zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495);

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung vom 07.02.2003;

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 62);

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000;

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.);

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978;

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.03.1998;

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994;
Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832);
Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996;
Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125); e
codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari (Berufsordnungen der Kammern):

DK: legge n. 1149, del 12 settembre 2015, sui chirurghi veterinari.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime articles L241-1; L241-2; L241-2-1.

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 41/07, 55/11), articoli 89 e 106.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

IE: Veterinary Practice Act 2005.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

LV: legge sui medicinali veterinari.

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto-legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria).

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno GU RS n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati, articolo 2.

UK: legge sui chirurghi veterinari (1966).

c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **AT:** la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EL**: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In **FR**: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

in **HU**: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE .

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a **CY**: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

In **DE**: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali. Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In **EL**: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In **FR**: l'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL), société en noms collectifs (SNC) oppure SARL.

In **IT**: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo dei farmacisti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **ES**: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza.

In **ES, HR, HU, IT e PT**: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In **LU**: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

A **MT**: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune [articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)], salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune [articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)].

In **PT**: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In **SI**: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in **LV**: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG** e **EE**: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia.

In **BG**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. Per i farmacisti è prescritta la residenza permanente. I gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote.

In **EE**: sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criterio principale: condizioni di densità nella zona.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SK**: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **DK**: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGrBl. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983, come modificata, articoli 57, 59, 59 *bis*; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996, come modificata, § 99.

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254).

DE: § 2 paragrafo 2, § 11a Apothekengesetz (legge tedesca sulle farmacie);
§§ 43 paragrafo 1, 73 paragrafo 1 n. 1a, Arzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali); e
§ 11 Abs. 2 und 3 Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von
Medizinprodukten.

DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 1040 del 3/9/14.

EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); e Tervishoiuteenuse
korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284).

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge
16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2 e 3.1; e
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

FR: Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10; e
Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par
les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (legge 90-1258 relativa
all'esercizio, sotto forma di società, delle professioni liberali) e Lois 2011-331 du 28 mars
2011 et 2015-990 du 6 août 2015.

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12,
144/12).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed
economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;
decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e
decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafi 3 e 7).

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);
Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex
a041); e
Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai
1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).

LV: legge sulle farmacie, s. 38.

MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458).

PT: decreto-legge 307/2007, articoli 14 e 15; e
ordinanza 1430/2007.

SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016); e
legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014).

SK: legge 362/1998 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 35 bis; e
legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale.

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

sottosettore:

Classificazione CPC 851, 853

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

amministrativo:

Descrizione:

L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione europea a livello di Unione europea possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea (CPC 851, 853).

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una Parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettere c) ed e), e all'articolo 8.12, paragrafi 5 e 6.

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione europea attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – servizi immobiliari

sottosettore:

Classificazione CPC 821, 822

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

amministrativo:

Descrizione:

a **CY**: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

in **CZ**: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In **PT**: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DK**: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione europea, del SEE o della Svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HR**: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **SI**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: abilitazione ad operare in qualità di agente immobiliare nel paese di origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: Lov om omsætning af fast ejendom, 2014 (Tlegge sulla vendita immobiliare).

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto-legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto-legge 69/2011.

SI: legge sulle agenzie immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore:	servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia. Le navi straniere possono ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo. Per ottenere un'esenzione, il contratto di noleggio a scafo nudo deve essere trasmesso all'ente nazionale marittimo svedese e attestare che il noleggiatore assume la piena responsabilità per l'esercizio e l'equipaggio della nave presa a noleggio o in leasing. La durata minima del contratto dovrebbe variare da uno a due anni.

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capitolo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in Svezia (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione europea è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione europea un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nell'Unione europea, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non sia accordato dai vettori aerei non dell'Unione europea un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione europea da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione europea da parte di vettori aerei dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione); regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c) Servizi connessi alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria.

Misure:

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY:** per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

In **FR:** la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE .

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi transfrontalieri sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT**: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'accreditamento nazionale degli organismi di conformità;

legge sull'aria ambiente pulita; e

legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988), modificata dalle leggi n. 24(I) del 1992 e n. 20(I) del 2004; e

legge 157/1988.

FR: Articles L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique.

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) **Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT**: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: un organismo professionalmente competente è la persona (fisica o giuridica) che può espletare funzioni pertinenti alla mappatura catastale, alla geodesia e alla cartografia. Per le persone fisiche che svolgono attività di geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre) sono prescritti lo stabilimento e la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

A **CY**: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

In **FR**: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HR**: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Misure:

BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e legge sulla geodesia e sulla cartografia.

CY: legge 224/1990.

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008.

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2, e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT**: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **PT**: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.

Misure:

IT: agronomi: legge 3/1976 sulla professione di perito agrario; legge 434/1968, modificata dalla legge 54/1991.

PT: decreto-legge 119/92;

legge 47/2011; e

decreto-legge 183/98.

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EE**: per la prestazione di servizi di sicurezza e vigilanza è prescritta la residenza.

In **IT**: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In **PT**: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **DK**: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza è prescritta la residenza. Tuttavia la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

EE: Turvaseadus (Security Act) § 21, § 43.

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013; e
ordinanza 273/2013.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

in **BE**: Fiandre: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (ad esempio il tipo di persona giuridica) e che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine e deve soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **DE**: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale [a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5 della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **ES**: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o all'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; e

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

DE: § 1 e 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III§ 38
Beschäftigungsverordnung.

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi

– Accesso al mercato:

in **BG**: per le traduzioni ufficiali fornite dalle agenzie di traduzione è prescritto un appalto con il ministero degli Affari esteri.

A **CY**: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori. È prescritta la cittadinanza.

In **HU**: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In **PL**: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **EE**: un traduttore giurato deve essere un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.

In **HR**: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti.

CY: legge sullo stabilimento e l'iscrizione all'albo dei traduttori certificati nella Repubblica di Cipro.

EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16, (legge sui traduttori giurati).

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1).

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

HU: decreto del consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali.

PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale polacca, n. 273, voce 2702), articolo 2.1.

j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **SE**: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909).

Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

in **CZ**: una società di imballaggi autorizzata può prestare solo servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi) paragrafo 16.

In **NL**: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

Misure:

NL: Waarborgwet 1986.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PT**: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ**: i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc;
legge sulle licenze commerciali; e
legge n.26/2000, Racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SE**: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909).

Misure:

SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614).

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Settore – servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere
sottosettore:

Classificazione parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751
industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di
servizi

Livello UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)
amministrativo:

Descrizione:

Servizi postali e di corriere (parte di CPC 612, parte di CPC 73210, parte di 751)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

L'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Misure:

UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/06/CE.

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore:	servizi di distribuzione – distribuzione generale, distribuzione di tabacco e distribuzione di bevande alcoliche
Classificazione industriale:	CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **PT**: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m² e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000², se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: per i servizi di distribuzione dei propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea (CPC 3546).

Misure:

CY: legge 74/202.

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

PT: decreto-legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, parte di 6310, 63108):

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco avviene in regime di monopolio di Stato. Per i tabaccaj è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **AT**: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio. È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **ES**: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108).

In **IT**: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts, Article 568 e Articles 276-279 de l'annexe 2 de ce code.

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

c) Distribuzione di bevande alcoliche (CPC 62226, 631).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi

– Accesso al mercato:

in **SE**: Systembolaget AB vende liquori, vino e birra (ad eccezione della birra analcolica) in regime di monopolio. Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol.

Misure:

SE: legge sull'alcol (2010:1622).

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore:	servizi di istruzioni finanziati con fondi privati
Classificazione industriale:	CPC 921, 922, 923, 924
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione, della gioventù e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e agli accordi internazionali e alle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

In **SI**: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **CZ** e **SK**: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro dell'Unione europea per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione secondaria tecnica e professionale (CZ CPC 92390, SK CPC 92).

In **ES** e **IT**: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In **ES**: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In **IT**: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **EL**: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati(CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione europea (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi
– Accesso al mercato:

in **AT**: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, il consiglio per l'istruzione superiore (Fachhochschulrat). Un investitore che intenda offrire un programma di studi di scienze applicate deve prevedere come attività principale l'offerta di tali programmi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'autorizzazione qualora il programma sia considerato incompatibile con gli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'autorità competente (il consiglio austriaco di accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Giappone possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Giappone possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **MT**: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

AT: legge sull'università degli studi di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993, § 2; legge sulle università private, BGBl. I n. 74/2011 e successive modifiche, § 2; e legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione terziaria BGBl. n. 74/2011 e successive modifiche, § 25 (3).

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12 e legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

CZ: legge n. 111/1998, Racc., (legge sull'istruzione superiore), § 39; e legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6 / 2001 del 21 dicembre sulle Università degli Studi), articolo 4.

FR: Code de l'éducation, articles L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731- da1 a 8.

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);
delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e
decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

MT: avviso legale 296 del 2012.

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

SK: legge n. 131, del 21 febbraio 2002, sull'istruzione superiore e sulle modifiche e integrazioni di alcune leggi.

Riserva n. 10 – Servizi ambientali

Settore – servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori
sottosettore: usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Tipo di riserva: accesso al mercato

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

in **SK**: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro del SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SE**: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accREDITAMENTO per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 11 – Servizi finanziari

Settore – servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari
sottosettore:

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Assicurazione

In **BG**: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità del codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea (non succursali). I promotori e gli azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica possono essere persone giuridiche non residenti registrate sotto forma di assicurazioni sociali, assicurazioni commerciali o altri enti finanziari a norma del diritto nazionale pertinente se dispongono di referenze bancarie di una banca primaria straniera confermate dalla Banca nazionale bulgara. Le persone fisiche non residenti non possono essere promotori e azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica. I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società. Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

In **DE** e **LT**: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

In **DK**: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In **PL**: per gli intermediari assicurativi è prescritta la costituzione di una società in loco (non succursali).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese di origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una società di mutua assicurazione. La direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.

In **BG**: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese di origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG. Per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-) assicurazione è prescritta la residenza.

In **ES**: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese di origine da almeno cinque anni.

In **PT**: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di avere un'esperienza operativa almeno quinquennale.

In **PT**, **ES** e **BG**: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **EL**: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, se non nella forma di agenzie, succursali o sedi.

Per quanto riguarda il trattamento nazionale solamente:

in **SE**: lo stabilimento di società di intermediazione assicurativa non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT**: per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

in **SE**: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Misure:

AT: legge per la vigilanza sulle assicurazioni, §5 (1) 3 (VAG), BGBl. Nr. 569/1978, §1 (2).

BG: codice delle assicurazioni, Articoli 12, 56-63, 65, 66 e 80 paragrafo 4.

DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi vale Solvency 2; in combinato disposto con §105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

EL: decreto legislativo 400/1970.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), artículo 36.

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209); e
legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 15 dicembre 2016; e
legge n. XIII-98.

PL: legge sull'attività assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1151) e
legge sull'intermediazione assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1154), articoli 16 e 31.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto-legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7 e articolo 7 del decreto legge 144/2006.

SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sull'intermediazione assicurativa) (2005:405); e
legge sulle attività assicurative straniere in Svezia (legge 1998:293).

b) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. L'istituto finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della Bulgaria.

In **HU**: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.

Le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

In **RO**: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.

In **SE**: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica residente in uno Stato membro del SEE.

Solo relativamente all'accesso al mercato:

in **PT**: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione europea. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

In **SI**: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT**: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e avere una succursale in Italia. Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea devono essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea aventi la sede nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articoli 2 e 17;
codice di previdenza sociale, articolo 121; e
legge sulla valuta, articolo 3.

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;
legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e
legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;
regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;
regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005; e
titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-
21, 78-81, 91-111.

PT: decreto-legge 12/2006, modificato dal decreto-legge 180/2007, decreto-legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009.

RO: legge n. 297/2004 sui mercati di capitali, CNVM ("Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare") regolamento n. 2/2006 sui mercati regolamentati e i sistemi di trading alternativi.

SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1, parte 2.

SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/15).

Riserva n. 12 – Servizi sanitari e sociali

Settore – servizi sanitari e sociali

sottosettore:

Classificazione CPC 931, 933

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

amministrativo:

Descrizione:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali(CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In **FR**: benché gli investitori dell'Unione europea abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice liberal" e della "société civile professionnelle". Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante società anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL) o SCP. Per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: la cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati ad esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi ad uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **HR**: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

In **SI**: i seguenti servizi sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

Misure:

AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a - 52c;
legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992;
e
legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002.

DE: Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici):

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichentherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16 luglio 1998);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspfleger;

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten;

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie;

Gesetz über den Beruf des Logopäden;

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin;

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen;

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten;

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten;

Bundesapothekerordnung:

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten;

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Personenbeförderungsgesetz (legge sui trasporti pubblici);

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württemberg vom 08.02.2010 (GBl. 2010, pag. 285);

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, page 429);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 (GVBl. page 313);

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 18.05.2005;

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992;

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992;
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 01.07.1993;
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, pag. 473);
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992;
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) vom 22.04.1991;
Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994;
Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.06.2004;
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993;
Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991;
Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992;
§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (legge sul finanziamento degli ospedali);
§§ 14, 30 Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria);
§ 108 Sozialgesetzbuch V (codice della previdenza sociale n. V);

assicurazione sanitaria obbligatoria:

§ 291b SGB V (codice della previdenza sociale n. V) fornitore e-Health;

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, codice della previdenza sociale n. VI);

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, codice della previdenza sociale n. VII),

Unfallversicherung;

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, codice della previdenza sociale no. IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen);

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, codice della previdenza sociale n. XI), assicurazione di assistenza a lungo termine;

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz - LPfIG) vom 11. September 1995;

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006;

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen

(Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002;

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch;

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004;

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz

(BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996;

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007;

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994;

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003;
Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004;
Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen - PfG NW) vom 19. März 1996;
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz);
Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen vom 21. Juni 1995;
Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft getreten);
Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996;
Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landes-pflegegesetz - LPflegeG) vom 10. Februar 1996;
Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005;
Personenbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di viaggiatori),
Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007;

Legge bavarese sugli ospedali (Bayerisches Krankenhausgesetzes - BayKrG vom 28.03.2007);

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 (GVBl. I/09, pag. 310);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. pag. 483)

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 29.04.2011)

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. pag.127;

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, Seite 587);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 (GVOBl. M-V 2011, pag.327), M-V 2011, page 327);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 26.01.2012, pag. 2)

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW pag. 702)

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 (GVBl. pag. 433)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005;

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-

Holstein vom 12.12.1986 (GVOBl. Schl.-H. pag. 302);

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, pag. 202);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. pag. 675);

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 30.04.2003 (GVBl. pag. 262); e

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. pag. 675).

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libéraux, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP); e

Code de la santé publique, articles L6122-1, L6122-2 (Ordonnance 2010-177 du 23 février 2010).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; e

legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16.

Riserva n. 13 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore:	turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche
Classificazione industriale:	CPC 641, 642, 643, 7471, 7472
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

In **BG**: è richiesta la costituzione di un società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro del SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto ad esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali ad essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE .

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 7471, 7472).

In **HR**: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

In **EL**: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto ad esercitare la professione può essere provvisoriamente accordato a cittadini di paesi terzi qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

In **ES** (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 7472).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE (CPC 7471, 7472).

In **IT** (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri dell'Unione europea possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli, 61, 113 e 146.

CY: leggi sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del periodo dal 1995 al 2004 [n. 41(I)/1995-2004].

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016.

ES: Andalusia Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía.
Aragona Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón.
Cantabria Decreto 51/2001, de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas.

Castiglia e León Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Castiglia–La Mancianca Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas.

Catalogna Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, art. 88.

Comunitat de Madrid Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo.

Comunitat valenciana Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell.

Extremadura Decreto 37/2015, de 17 de marzo.

Galizia Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo.

Isole Baleari Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.

Isole Canarie Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, art 5

La Rioja Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja.

Navarra Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra. Asturias Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias. e

Regione di Murcia Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas).

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) e legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10).

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e legge 40/2007 (DL 7/2007).

Riserva n. 14 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – servizi ricreativi; altri servizi sportivi

sottosettore:

Classificazione CPC 962, parte di CPC 96419

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

amministrativo:

Descrizione:

Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

inAT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;
Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;
NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710
OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;
Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;
Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;
Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97;
Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;
Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;
Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;
Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;
Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e
Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: legge 65(i)/1997; e
legge 17(i) /1995.

Riserva n. 15 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:	servizi di trasporto - pesca e trasporto su vie navigabili - Ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo; prestazione di servizi di trasporto combinato
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) **Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave ((ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; Scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE o della Confederazione svizzera. Almeno il 25 % delle posizioni a livello operativo e di gestione e almeno il 25 % delle posizioni subordinate sono occupate da cittadini bulgari (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale; Scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria.

In **DK**: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati in un paese UE/SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge sul pilotaggio danese, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro dell'UE può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera giapponese su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per il noleggio o il leasing di navi con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti:

- i) il noleggio di navi per la navigazione interna non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi per la navigazione interna; oppure
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi per la navigazione interna,

entro lo spazio economico possono essere limitate [trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)].

Misure:

DE: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (legge sulla protezione della bandiera);

§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002;

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsgesetz (BinSchAufgG);

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008;

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864);

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG) e

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407).

In **FI:** i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'UE o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994) e

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **EL**: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

Misure:

EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973).

In **IT**: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

Misure:

IT: codice della navigazione;

legge 84/1994; e

decreto ministeriale 585/1995.

b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: solo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **LT**: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Misure:

LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653.

c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale nell'Unione europea (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; § 5 Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6 e Kraftfahrlineingesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 and 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **EL**: servizi degli operatori di trasporto di merci su strada Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità. Gli operatori di trasporto di merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14) - regolamenti (CE) n. 1071/09 e n. 1072/09.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **IE**: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122).

Misure:

IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a **MT:** taxi - sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

Misure:

MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59).

In **PT:** verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

Misure:

PT: decreto-legge 41/80 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **CZ**: per la prestazione di servizi di trasporto su strada è prescritta la costituzione in società (non succursali) nella Repubblica ceca.

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **RO**: gli operatori del trasporto su strada di merci e di passeggeri possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell'ordinanza governativa (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123).

Misure:

RO: legge rumena sul trasporto su strada (ordinanza governativa n. 27/2011).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **SE**: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione relativa alla residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere utilizzato in Svezia temporaneamente. Per "uso temporaneo" l'agenzia svedese dei trasporti intende non oltre un anno.

Gli operatori di trasporto transfrontaliero di merci e di passeggeri su strada verso l'estero devono essere titolari di una licenza per tali operazioni rilasciata dall'autorità competente nel paese in cui sono stabiliti. Altre prescrizioni per gli scambi transfrontalieri possono essere stabilite in accordi bilaterali in materia di trasporto su strada. Per i veicoli ai quali non si applica un accordo bilaterale è necessaria anche una licenza rilasciata dall'agenzia svedese dei trasporti.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (legge sul registro del traffico stradale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PL**: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.

Misure:

PL: legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'**Unione europea**: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori.

Misure:

UE: direttiva 1996/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

In **BE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (art. 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (art. 14) e

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (art. 14).

e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

f) Prestazione di servizi di trasporto combinato (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ad eccezione della Finlandia, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea e che soddisfano le condizioni per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri dell'Unione europea possono, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati membri dell'Unione europea, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749).

Misure:

UE: direttiva 1992/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

Riserva n. 16 – Attività connesse all'energia

Settore – sottosettore:	Attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Attività estrattive (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **NL**: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

Misure:

NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC Rev. 3.1:14).

Misure:

BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

In **BG**: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a una concessione a norma della legge corrispondente o delle altre leggi specifiche sulle concessioni. Le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare immobilizzazioni della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o il consiglio comunale. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.4, paragrafi 1 e 2, a norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 l'uso della tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, è vietata con decisione del Parlamento. L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).

L'estrazione di minerali di uranio è vietata dal decreto del consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'estrazione di minerali di torio si applica il regime generale delle concessioni di estrazione. Per partecipare a concessioni per l'estrazione di minerali di torio, una società giapponese deve essere stabilita a norma della legge bulgara sul commercio e iscritta nel registro del commercio. Le decisioni volte a consentire l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso. Il divieto imposto alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società, di partecipare a procedure aperte per il rilascio di concessioni per l'estrazione di risorse naturali comprende i minerali di uranio e di torio (ISIC Rev. 3.1 12).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare;

legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con

trattamento fiscale preferenziale, le parti correlate a tali società e i loro beneficiari effettivi; e

legge sulle risorse del sottosuolo.

A **CY:** il consiglio dei ministri può, per motivi di sicurezza energetica, rifiutare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a un soggetto controllato di fatto dal Giappone o da cittadini del Giappone. Nessun soggetto può, dopo la concessione di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, passare sotto il controllo diretto o indiretto del Giappone o di un cittadino del Giappone senza la previa approvazione del consiglio dei ministri. Il consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi ad un soggetto controllato di fatto dal Giappone o da un paese terzo o da un cittadino del Giappone o di un paese terzo se il Giappone o il paese terzo non concedono ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri dell'Unione europea, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro dell'Unione europea accorda ai soggetti giapponesi o del paese terzo (ISIC Rev 3.1 1110).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi
– Accesso al mercato:

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007, (legge 4(I)/2007, modificata dalle leggi n. 126(I) del 2013 e 29(I) del 2014.

In **IT** (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione ("concessione", articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Misure:

IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927 e decreto legislativo 112/1998, articolo 34.

In **SK**: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/198 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di estrazione di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata. (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 7131).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5.

In **UK**: è necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.

La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica:

- i) una presenza dotata di personale nel Regno Unito;
- ii) la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); oppure
- iii) la registrazione di una succursale britannica di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House).

Tale prescrizione vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Esso si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro. Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House). o b) svolgere l'attività tramite una sede stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale) (ISIC Rev. 3.1 11, CPC 883, 8675).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

Misure:

UK: Petroleum Act 1988.

In **FI:** L'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e
Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

In **IE:** per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazione per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

Misure:

IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017; e
Planning Acts and Environmental Regulations.

In **SI**: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento o alla cittadinanza di uno Stato del SEE o dell'OCSE o della Confederazione svizzera, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive (ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive 2014.

- b) **Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, 7131, parte di 742, 74220, 887)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **DK**: il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

Misure:

DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte), n. 724 del 1° luglio 2008.

a **MT**: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC Rev. 3.1 401; CPC 887).

Misure:

MT: EneMalta Act Cap. 272 e EneMalta (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi) capo 536.

In **NL**: la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310).

Misure:

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **AT**: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dell'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e

- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) and (2), §§ 5 (1) and (3), 15, 16 e

Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011, articoli 43, 44, 90 e 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

in **AT:** per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. n. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. n. 7800/2005 e successive modifiche; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. n. 1/2006 e successive modifiche;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. n. 75/1999 e successive modifiche; Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. n. 134/2011;

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003 e successive modifiche;

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WEIWG 2005), LGBl. n. 46/2005;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. n. 70/2005; e

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBl. n. 24/2006.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi

– Accesso al mercato:

in **CZ:** per la produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 62271, 742, 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia.

In **PL**: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, e lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;
- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;

- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT**: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere stabilite in Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione e la distribuzione di combustibili possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere (controllate) stabilite in Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

Misure:

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973 e legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881.

In **SI**: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione europea (ISIC Rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia 2014), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014.

Riserva n. 17 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore:	agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 882, 88442
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita <u>Divieto di prescrizioni relative alle prestazioni:</u> Alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri dell'Unione europea acquistano i cereali che sono stati raccolti nell'Unione europea. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato e riesportato da un paese terzo. Solo i produttori di riso dell'Unione europea possono richiedere un pagamento compensativo.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in IE: lo stabilimento di attività molicorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC Rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **FI**: Solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

In **FR**: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime: articolo R331-1 sull'insediamento e articolo L. 529-2 sulle cooperative agricole.

in **SE**: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

SE: legge sull'allevamento delle renne (1971/437), § 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime: Article L921-3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: per pesca professionale si intende la pesca con una licenza di pesca professionale o la pesca effettuata da pescatori stranieri in possesso di uno specifico permesso per la pesca professionale nelle acque territoriali svedesi o nella zona economica svedese. Una licenza di pesca professionale può essere concessa a un pescatore se la pesca è essenziale per la sua sussistenza ed è connessa con l'industria della pesca svedese. Una connessione con l'industria della pesca svedese potrebbe per esempio essere dimostrata se i pescatori sbarcano la metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore) in Svezia, se la metà delle bordate di pesca parte da un porto svedese o se la metà dei pescatori della flotta è domiciliata in Svezia.

Nel caso di navi la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale è necessario un permesso per la nave. Il permesso è concesso se, tra l'altro, la nave è immatricolata nel registro nazionale, ha una connessione economica reale con la Svezia, il titolare del permesso è un pescatore con una licenza professionale di pesca e il comandante della nave è un pescatore con una licenza professionale di pesca.

Il comandante di un peschereccio di oltre 20 tonnellate di stazza lorda deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

Una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o da persone giuridiche svedesi. Lo Stato può autorizzare le navi straniere a battere bandiera svedese se le loro operazioni sono sotto il controllo svedese o il proprietario può dimostrare di avere la residenza permanente in Svezia. Possono essere immatricolate nel registro svedese anche le navi la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini di uno Stato membro del SEE o da società con sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale all'interno del SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia (ISIC Rev. 3.1 0501, 3.1 0502, CPC 882).

Misure:

SE: codice marittimo (1994:1009);

legge sulla pesca (193:787);

ordinanza sulla pesca, l'acquacoltura e il settore della pesca (1994:1716);

regolamento sulla pesca della direzione nazionale della pesca (2004:25) e

regolamento sulla sicurezza delle navi (2003:438).

c) **Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LV**: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione europea o di un paese del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC Rev. 3.1 223, 224).

Misure:

DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl. S. 23;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S.11;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340);

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266;

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBl. M-V 1993, S. 541;

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198);

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744;

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162;

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63;

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S.2;

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991, S. 271;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15;

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. S. 125;

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498); e

articolo 5, Abs. 2, Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, accesso al mercato e trattamento della nazione più favorita:

in **IT**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone di svolgere queste attività alle stesse condizioni. Nella misura in cui il Giappone consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale giapponese, l'Italia consentirà agli investitori giapponesi di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC Rev. 3.1 221, 222).

Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **PL**: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC Rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC Rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

Elenco del Giappone

Note introduttive

1. Il presente elenco stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18 e 8.24, le riserve formulate dal Giappone in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articoli 8.7 o 8.15;
 - b) articoli 8.8 o 8.16;
 - c) articoli 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.

2. Ciascuna riserva stabilisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso e solo a fini di trasparenza, all'attività oggetto della riserva secondo i codici di classificazione industriale nazionali o internazionali;
 - d) "obblighi in esame" specifica gli obblighi di cui al paragrafo 1 per i quali la riserva è formulata;
 - e) "livello amministrativo" indica il livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale la riserva è formulata;

- f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure vigenti per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
 - g) "descrizione" stabilisce, rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli aspetti non conformi delle misure esistenti per le quali la riserva è formulata.
3. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce delle disposizioni pertinenti delle sezioni rispetto alle quali essa è formulata, e l'elemento "misure" prevale su tutti gli altri elementi.

4. Per quanto riguarda i servizi finanziari:

- a) nel quadro dell'articolo 8.65 nulla osta a che il Giappone adotti, per motivi prudenziali, misure quali limitazioni non discriminatorie alle forme giuridiche di una presenza commerciale. Per le stesse ragioni, nulla osta a che il Giappone applichi limitazioni non discriminatorie concernenti l'ammissione al mercato di nuovi servizi finanziari coerenti con un quadro regolamentare volto al conseguimento di tali obiettivi prudenziali. In tale contesto, le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate a trattare i valori definiti nelle pertinenti disposizioni legislative del Giappone, e le banche non sono autorizzate a occuparsi di tali valori a meno che la loro autorizzazione non derivi da tali disposizioni legislative; e

- b) i servizi prestati nel territorio dell'Unione europea a un consumatore di servizi in Giappone, che non siano stati oggetto di una commercializzazione attiva da parte del prestatore di servizi, sono considerati servizi prestati a norma dell'articolo 8.2, lettera d), punto ii).

5. Per quanto concerne i servizi di trasporto marittimo, le misure che incidono sul cabotaggio non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
6. Le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone concernenti la disponibilità di spettro che incidano sugli obblighi derivanti dagli articoli 8.7 e 8.15 non sono comprese nel presente elenco del Giappone, in quanto si tiene conto dell'allegato 6 degli orientamenti relativi all'elenco degli impegni specifici (documento OMC S/L/92 del 28 marzo 2001).
7. Ai fini dell'elenco del Giappone di cui al presente allegato, per "JSIC" si intende la classificazione tipo per industrie del Giappone (*Japan Standard Industrial Classification*), fissata dal ministro degli Affari interni e delle comunicazioni e riveduta il 30 ottobre 2013.

1 Settore: agricoltura, silvicoltura e pesca, e relativi servizi (ad eccezione della pesca nel mare territoriale, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale di cui alla riserva n. 11 nell'elenco del Giappone, all'allegato II dell'allegato 8-B)

Sottosettore:

Classificazione industriale:	JSIC 01	agricoltura
	JSIC 02	silvicoltura
	JSIC 03	pesca, eccetto l'acquacoltura
	JSIC 04	acquacoltura
	JSIC 6324	cooperative agricole
	JSIC 6325	cooperative nei settori della pesca e della trasformazione di prodotti ittici
	JSIC 871	associazioni di cooperative nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, n.c.a.

Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)

Livello amministrativo: amministrazione centrale

Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27¹
Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, e dei relativi servizi (ad eccezione della pesca nel mare territoriale, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale di cui alla riserva n. 11 nell'elenco del Giappone, all'allegato II dell'allegato 8-B) si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette il buon funzionamento dell'economia giapponese¹.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

¹ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla "sicurezza nazionale" di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

2	Settore:	imprese di manutenzione e riparazione di autoveicoli
	Sottosettore:	smontaggio e riparazione di veicoli a motore
	Classificazione industriale:	JSIC 89 servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sugli autoveicoli (legge n. 185 del 1951), capo 6
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende gestire un'impresa di smontaggio e riparazione di autoveicoli è tenuta a stabilire una sede di lavoro in Giappone e a ottenere un'approvazione del direttore generale dell'Ufficio dei trasporti del distretto competente per la circoscrizione in cui è situata detta sede di lavoro.

3	Settore:	servizi alle imprese	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 9111	servizi per l'occupazione
		JSIC 9121	servizi di collocamento di lavoratori
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulla sicurezza dell'occupazione (legge n. 141 del 1947), capi 3 e 3-3	
		Legge relativa alla garanzia del corretto funzionamento di imprese per la fornitura di lavoratori e alla tutela dei lavoratori forniti (legge n. 88 del 1985), capo 2	
		legge sul lavoro portuale (legge n. 40 del 1988), capo 4	
		legge sulla sicurezza dell'occupazione del personale marittimo (legge n. 130 del 1948), capo 3	
		legge concernente il miglioramento delle condizioni di occupazione dei lavoratori dell'edilizia (legge n. 33 del 1976), capi 5 e 6	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona che intende prestare i seguenti servizi alle imprese in Giappone deve avere una sede di attività in Giappone e ottenere un permesso, o presentare una comunicazione all'autorità competente, a seconda dei casi:
 - a) servizi privati di collocamento ,compresi i servizi di collocamento gratuiti per i lavoratori edili e di collocamento per il personale marittimo; oppure
 - b) servizi di fornitura di lavoratori, compresi i servizi di fornitura di lavoratori portuali e personale marittimo e i servizi che assicurano le opportunità di lavoro ai lavoratori edili.
2. L'offerta di lavoratori è un servizio che può essere erogato soltanto da un sindacato autorizzato dall'autorità competente, a norma della legge sulla sicurezza dell'occupazione o sulla sicurezza dell'occupazione del personale marittimo.

4	Settore:	servizi delle agenzie di riscossione	
	Sottosettore:		
	Classificazione	JSIC 6619	servizi ausiliari finanziari vari
	industriale:	JSIC 7299	servizi professionali, n.c.a.
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle misure speciali concernenti la gestione dei crediti e la riscossione (legge n. 126 del 1998), articoli 3 e 4. legge sui procuratori (legge n. 205 del 1949), articoli 72 e 73.	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona che intende fornire servizi di agenzia di riscossione in esecuzione di sentenze deve possedere la qualifica di avvocato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Bengoshi"), oppure essere un'associazione di professionisti legali a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Bengoshi-hojin") o una persona giuridica, costituita a norma della legge sulle misure speciali concernenti la gestione di imprese di riscossione con un ufficio stabilito in Giappone.
2. Il recupero e il rilevamento di crediti di terzi non possono essere l'oggetto di un'attività di una persona a meno che non si tratti di una persona giuridica costituita a norma della legge sulle misure speciali concernenti la gestione di imprese di riscossione che gestisce i crediti conformemente a tale legge.

5	Settore:	edilizia	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 06	lavori di costruzione, in generale, inclusi lavori di costruzione pubblici e privati
		JSIC 07	lavori di costruzione da parte di un contraente specializzato, ad eccezione dell'installazione di apparecchiature
		JSIC 08	lavori d'installazione di apparecchiature
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle imprese di costruzione (legge n. 100 del 1949), capo 2	
		legge concernente il riciclaggio dei materiali da costruzione (legge n. 104 del 2000), capi 5 e 6	

Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona che intende esercitare l'attività edilizia deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o del governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede suddetta.
2. Una persona che intende gestire un'impresa di demolizione deve stabilire una sede di attività in Giappone e registrarsi presso il governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede suddetta.

6	Settore:	servizi di distribuzione	
	Sottosettore:	servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio e servizi dei commissionari relativi alle bevande alcoliche	
	Classificazione industriale:	JSIC 5222	liquori
		JSIC 5851	rivendite di liquori
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle accise delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), articoli 9 e 11.	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il numero di licenze concesse ai prestatori di servizi di tale sottosettore può essere limitato qualora sia necessario mantenere un equilibrio fra domanda e offerta di liquori al fine di garantire il gettito fiscale (articolo 10, paragrafo 11, della legge sulle accise delle bevande alcoliche).	

7	Settore:	servizi di distribuzione
	Sottosettore:	servizi di commercio all'ingrosso forniti al mercato pubblico all'ingrosso
	Classificazione industriale:	JSIC 521 agricoltura e allevamento di pollame e animali e prodotti acquatici
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sul mercato all'ingrosso (legge n. 35 del 1971), articoli 9, 15, 17 e 33.
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il numero di licenze concesse ai prestatori di servizi di commercio all'ingrosso presso mercati pubblici all'ingrosso può essere limitato qualora i mercati pubblici all'ingrosso fissino un numero massimo di fornitori al fine di garantire un adeguato e corretto funzionamento di tali mercati.

8	Settore:	sostegno all'apprendimento scolastico
	Sottosettore:	servizi di istruzione superiore
	Classificazione industriale:	JSIC 816 istituto di istruzione superiore
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge fondamentale dell'istruzione (legge n. 120 del 2006), articolo 6; legge sull'istruzione scolastica (legge n. 26 del 1947, articolo 2); legge sulla scuola privata (legge n. 270 del 1949), articolo 3;

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. I servizi di istruzione superiore prestati come istruzione formale in Giappone devono essere prestati da istituti di istruzione formale. Gli istituti di istruzione formale devono essere stabiliti da persone giuridiche con finalità scolastiche.
2. Per "istituti di istruzione formale" s'intendono le scuole elementari, secondarie inferiori e secondarie, le scuole d'istruzione obbligatoria, le scuole secondarie superiori, le università, i *junior college*, i politecnici, le scuole speciali, gli asili nido e i centri integrati per l'educazione e la cura della prima infanzia.
3. Per "persona giuridica con finalità scolastiche" si intende una persona giuridica senza scopo di lucro costituita allo scopo di fornire servizi di istruzione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

9	Settore:	servizi finanziari	
	Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi)	
	Classificazione industriale:	JSIC 622	banche, escluse le autorità bancarie centrali
		JSIC 631	istituzioni finanziarie per piccole imprese
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sull'assicurazione dei depositi (legge n. 34 del 1971), articolo 2	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u> Il sistema di assicurazione dei depositi non riguarda i depositi presso succursali di banche estere.	

10	Settore:	servizi finanziari	
	Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi	
	Classificazione industriale:	JSIC 672	compagnie di assicurazione non vita
		JSIC 6742	agenti e mediatori di assicurazioni non vita
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sull'attività assicurativa (legge n. 105 del 1995), articoli 185, 186, 275, 276, 277, 286 e 287	
		ordinanza governativa sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza governativa n. 425 del 1995), articoli 19 e 39-2;	
		ordinanza ministeriale sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze, n. 5, del 1996), articoli 116 e 212-6.	

Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi

per i servizi di assicurazione dei beni e delle relative responsabilità, in via di principio è prescritta la presenza commerciale:

- a) merci trasportate sul territorio giapponese; e
- b) navi immatricolate in Giappone non utilizzate per il trasporto marittimo internazionale.

11	Settore:	approvvigionamento di energia termica	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 3511	approvvigionamento di energia termica
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹	
		Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore dell'approvvigionamento dell'energia termica si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

12	Settore:	servizi di informazione e comunicazione	
	Sottosettore:	telecomunicazioni	
	Classificazione industriale:	JSIC 3700	sedi principalmente impegnate in operazioni di gestione
		JSIC 3711	telecomunicazioni regionali, ad eccezione della telefonia fissa
		JSIC 3731	servizi connessi alle telecomunicazioni
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7)	
		trattamento nazionale (articolo 8.8)	
		alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge relativa alla Nippon Telegraph and Telephone Corporation, ecc. (legge n. 85 del 1984), articoli 6 e 10	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. La Nippon Telegraph and Telephone Corporation non può iscrivere nel proprio registro degli azionisti le persone di cui alle lettere da a) a c) se il numero complessivo dei diritti di voto da esse detenuto direttamente o indirettamente raggiunge o supera il rapporto di un terzo:
 - a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
 - b) un governo straniero o un suo rappresentante; e
 - c) una persona giuridica straniera o un'entità straniera.
2. Una persona fisica che non abbia la cittadinanza giapponese non può assumere la funzione di amministratore o revisore di Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation e Nippon Telegraph and Telephone West Corporation.

13	Settore:	servizi di informazione e comunicazione	
	Sottosettore:	telecomunicazioni e servizi basati su Internet	
	Classificazione industriale ¹ :	JSIC 3711*	Telecomunicazioni regionali, ad eccezione della telefonia fissa
		JSIC 3712*	Telecomunicazioni a lunga distanza
		JSIC 3719*	Telecomunicazioni fisse varie
		JSIC 3721*	Telecomunicazioni mobili
		JSIC 401*	Servizi connessi a Internet
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ²	
		Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

¹ Un asterisco (*) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle soggette all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 9 della legge sulle attività di telecomunicazione (legge n. 86 del 1984).

² Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi basati su Internet si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

14	Settore:	attività manifatturiere
	Sottosettore:	costruzione navale e riparazione di navi e motori marini
	Classificazione industriale:	JSIC 3131 costruzione navale e riparazione di navi
	Obblighi in esame:	Accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulla costruzione navale (legge n. 129 del 1950), articoli 2 e -2.
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende istituire o ampliare i bacini che possono essere utilizzati per la fabbricazione o la riparazione di navi aventi una stazza lorda di 500 o più tonnellate e una lunghezza di 50 metri o più, deve ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica.

15	Settore:	attività manifatturiere
	Sottosettore:	fabbricazione di medicinali
	Classificazione industriale:	JSIC 1653 preparazioni biologiche
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nell'industria manifatturiera di preparazioni biologiche si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. Si precisa che il termine "industria manifatturiera di preparazioni biologiche" riguarda le attività economiche svolte in locali in cui si producono vaccini, sieri, tossine, antitossine e preparazioni simili a tali prodotti o prodotti ematici.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

16	Settore:	attività manifatturiere	
	Sottosettore:	fabbricazione di prodotti in pelle e cuoio	
	Classificazione industriale ¹ :	JSIC 1189*1	Prodotti tessili, capi di abbigliamento ed accessori n.c.a.
		JSIC 1694*2	Gelatina e adesivi
		JSIC 192	Calzature in gomma e plastica e relativi accessori
		JSIC 2011	Agenti per la concia e il finissaggio del cuoio
		JSIC 2021	Prodotti meccanici del cuoio, esclusi guanti e muffole
		JSIC 2031	Taglio e accessori per stivali e scarpe
		JSIC 2041	Calzature in cuoio
		JSIC 2051	Guanti e muffole in cuoio
		JSIC 2061	Bagaglio
		JSIC 207	Borsette e astucci in cuoio
		JSIC 2081	Pellicceria
		JSIC 2099	Prodotti vari in cuoio
		JSIC 3253*1	Articoli sportivi

¹ Un asterisco (*1) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative alla manifattura di prodotti in pelle e cuoio. L'asterisco (*2) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto di tale riserva sono limitate alla manifattura di colla animale (nikawa) e gelatina.

Obblighi in trattamento nazionale (articolo 8.8)
esame:

Livello amministrazione centrale
amministrativo:

Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949),
articolo 27¹

Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza
governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori della manifattura di prodotti in pelle e cuoio si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette il buon funzionamento dell'economia giapponese¹.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

¹ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla "sicurezza nazionale" di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

17	Settore:	questioni relative alla nazionalità di una nave
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle navi (legge n. 46 del 1899), articolo 1

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale (compresi i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci) è prescritta la cittadinanza mediante lo stabilimento di una società registrata che gestisce la flotta battente la bandiera del Giappone.
2. Per "prescrizione della nazionalità" si intende che la nave deve essere di proprietà di un cittadino giapponese, oppure di una società stabilita a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, i cui rappresentanti e almeno i due terzi dei dirigenti esecutivi sono cittadini giapponesi.

18	Settore:	servizi di misurazione	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7441	servizio di controllo dei prodotti
		JSIC 745	Certificazione ispettiva (geometri)
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	<p>legge sulle misurazioni (legge n. 51 del 1992), articoli 3, 5, 6 e 8</p> <p>regolamenti relativi alla legge sulle misurazioni (ordinanza ministeriale del Ministero dell'Industria e del Commercio internazionale, n. 69 del 1993)</p> <p>Ordinanza ministeriale relativa all'organismo di ispezione designato, all'organismo di verifica designato, all'organismo di ispezione della certificazione delle misure designato e all'organismo di accreditamento dell'attività specificata di certificazione delle misure (ordinanza ministeriale del Ministero dell'Industria e del Commercio internazionale, n. 72 del 1993)</p>	

Descrizione¹: Scambi transfrontalieri di servizi

-
- ¹ ai fini della presente riserva:
- a) per "strumenti di misura" s'intendono apparecchi, macchine o attrezzature utilizzati per le misurazioni;
 - b) per "strumenti di misura specificati" s'intendono gli strumenti di misura utilizzati in transazioni o certificazioni, o strumenti di misura usati principalmente nella vita dei consumatori in generale, e quelli eventualmente specificati in un'ordinanza governativa che stabilisca le norme relative alla loro struttura e agli errori strumentali per assicurare la corretta esecuzione delle misurazioni;
 - c) le "attività di certificazione delle misure" di cui alla prescrizione descritta al paragrafo 3 sono elencate di seguito e la registrazione è conforme alla classificazione commerciale specificata dall'ordinanza del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria:
 - i) attività di certificazione delle misure di lunghezza, peso, volume, superficie o calore riguardanti merci da caricare/scaricare o ricevere/spedire, depositare, vendere o acquistare (escluse le certificazioni delle misure di massa o volume di merci da caricare o scaricare dalle navi) e
 - ii) attività di certificazione delle misure di concentrazione, del livello di pressione sonora o della quantità di altri fenomeni fisici specificati in un'ordinanza governativa [escluso quanto elencato al punto i)];
tuttavia questa prescrizione non si applica qualora la persona che svolge l'attività di certificazione delle misure sia un'amministrazione centrale, un'amministrazione locale o un'agenzia amministrativa costituita in società, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, della legge sulle regole generali per le agenzie amministrative costituite in società (legge n. 103 del 1999), designata da un'ordinanza governativa come competente a svolgere adeguatamente l'attività di certificazione delle misure o, se l'attività di certificazione delle misure è svolta da una persona iscritta, designata o altrimenti incaricata di svolgere tale attività, a norma della legge specificata in tale ordinanza governativa; e
 - d) per "attività specificata di certificazione delle misure" si intende l'attività specificata da un'ordinanza governativa che richiede livelli tecnologici elevati per certificare le misure di quantità minime di fenomeni fisici di cui alla precedente lettera c), punto ii).

1. Per una persona che intenda prestare servizi d'ispezione periodica di strumenti di misura specificati è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui la persona intende esercitare tali ispezioni, o dal sindaco di una città designata o dal capo di un villaggio o quartiere designati, qualora il luogo in cui la persona intende effettuare tali ispezioni sia situato nel distretto di tale città, villaggio o quartiere.
2. Per una persona che intende fornire servizi di verifica di strumenti di misura specificati è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.
3. Per una persona che intende svolgere l'attività di certificazione delle misure, inclusa l'attività specificata di certificazione delle misure, è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve registrarsi presso il governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede dell'attività.

4. Per una persona che intende fornire servizi di ispezione di strumenti di misura specificati usati per la certificazione delle misure è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui la persona intende svolgere tali ispezioni.
5. Per una persona che intende fornire servizi di accreditamento di persone che svolgono l'attività specificata di certificazione delle misure è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.
6. Per una persona che intende fornire servizi di calibratura di strumenti di misura è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.

19	Settore:	assistenza medica, sanitaria e sociale
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 8599 servizi vari di assistenza e assicurazione sociale
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge concernente la riscossione dei premi di assicurazione del lavoro (legge n. 84 del 1969), capo 4 Regolamento di esecuzione della legge sulla riscossione dei premi di assicurazione del lavoro (ordinanza ministeriale del Ministero del lavoro, n. 8 del 1972)

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo un'associazione di titolari d'impresa o una federazione di tali associazioni approvata dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone può svolgere l'attività di assicurazione del lavoro delle imprese su incarico di titolari d'impresa. Per un'associazione che intende svolgere tale attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone sono prescritti lo stabilimento di un ufficio in Giappone e l'approvazione del ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale.

20	Settore:	attività estrattive e servizi connessi	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 05	attività estrattive di pietre e ghiaia
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle attività estrattive (legge n. 289 del 1950), capi 2 e 3	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Solo un cittadino giapponese o un'impresa del Giappone possono detenere diritti di estrazione o concessioni minerarie ¹ .	

¹ I servizi per la cui prestazione sono prescritti diritti di estrazione o concessioni minerarie devono essere prestati da cittadini giapponesi o da imprese costituite a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, in conformità dei capi 2 e 3 della legge sulle attività estrattive.

21	Settore:	industria petrolifera	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale ¹ :	JSIC 053	Produzione di petrolio greggio e gas naturale
		JSIC 1711	Raffinazione di petrolio
		JSIC 1721	Oli lubrificanti e grassi (non prodotti in raffinerie di petrolio)
		JSIC 1741*1	Materiali per pavimentazione
		JSIC 1799*1	Vari prodotti di carbone e petrolio
		JSIC 4711*1	Normale deposito, ad eccezione del deposito frigorifero
		JSIC 4721*1	Deposito frigorifero
		JSIC 5331	Petrolio
		JSIC 6051	Distributori di carburante (stazioni di servizio)
		JSIC 6052*1	Depositi di carburante, eccetto stazioni di servizio
		JSIC 9299*2	Altri servizi alle imprese n.c.a.

¹ Un asterisco (*1) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative all'industria petrolifera. Un asterisco (*2) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative all'industria del gas di petrolio liquefatto.

Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)

Livello amministrativo: amministrazione centrale

Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27¹

Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore petrolifero si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette il buon funzionamento dell'economia giapponese¹.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. Tutte le sostanze chimiche organiche quali etilene, glicole etilenico e policarbonati, non rientrano nel campo di applicazione del settore petrolifero. Pertanto, l'obbligo relativo alla notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero non si applicano agli investimenti nella fabbricazione di tali prodotti.

¹ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla "sicurezza nazionale" di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

22	Settore:	servizi professionali	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7211	studi legali
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sui procuratori legali (legge n. 205 del 1949), capi 3, 4, 4-2, 5 e 9	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di agenzia di riscossione in esecuzione di sentenze deve possedere la qualifica di avvocato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Bengoshi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'ordine degli avvocati locale a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi legali deve costituire un'associazione di professionisti del diritto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Bengoshi-hojin"). 	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona fisica che intende prestare servizi di consulenza legale in materia di diritto straniero deve possedere la qualifica di avvocato iscritto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Gaikokuho-Jimu-Bengoshi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'Ordine degli avvocati locale a cui appartiene la persona fisica.
2. Un Gaikokuho-Jimu-Bengoshi a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone è tenuto a rimanere in Giappone per almeno 180 giorni all'anno.
3. Un'impresa che intende prestare servizi di consulenza legale in materia di diritto straniero deve costituire una società di avvocati stranieri a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin").

24	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7212 agenzia di servizi brevettuali
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sugli agenti brevettuali (legge n. 49 del 2000), capi 3, 6 e 8
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi in materia di brevetti deve possedere la qualifica di consulente in materia di brevetti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Benrishi"). 2. Un'impresa che intende prestare servizi in materia di brevetti deve costituire una società di consulenza in materia di brevetti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Tokkyo-Gyomu-Hojin").

25	Settore:	servizi professionali	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7221	Uffici di pubblico ufficiale e di procuratore legale
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
		Trattamento nazionale (articolo 8.16)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle attività di pubblico ufficiale (legge n. 53 del 1908), capi 2 e 3	
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u>	
		1. Soltanto un cittadino giapponese può essere nominato pubblico ufficiale in Giappone.	
		2. Un pubblico ufficiale è tenuto a stabilire un ufficio nel luogo designato dal Ministro della giustizia.	

26	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7221 uffici di pubblico ufficiale
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sui pubblici ufficiali (legge n. 197 del 1950), capi 3, 4, 5, 7 e 10
	Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di procuratore legale deve possedere la qualifica di ufficiale pubblico a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Shiho-Shoshi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli ufficiali pubblici a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di procuratore legale deve costituire una società di ufficiali pubblici a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Shiho-Shoshi-Hojin").

27	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7241 uffici di revisore pubblico certificato
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sui revisori pubblici certificati (legge n. 103 del 1948), capi 3, 5-2 e 7
	Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di revisore pubblico certificato deve possedere la qualifica di contabile pubblico certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Koninkaikeishi"). 2. Un'impresa che intende prestare servizi di revisore pubblico certificato deve costituire una società di revisione contabile a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Kansa-Hojin").

28	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7242 uffici di revisore fiscale certificato
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sui revisori fiscali pubblici certificati (legge n. 237 del 1951), capi 3, 5-2 e 7 regolamento di esecuzione della legge sui revisori fiscali pubblici certificati (ordinanza ministeriale del Ministero delle Finanze n. 55 del 1951)
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di revisore fiscale pubblico certificato deve possedere la qualifica di revisore fiscale pubblico certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Zeirishi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione dei revisori fiscali pubblici certificati a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di revisore fiscale pubblico certificato deve costituire una società di revisori fiscali pubblici abilitati a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Zeirishi-Hojin").

29	Settore:	Servizi professionali	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7231	Uffici amministrativi di ufficiale pubblico
		JSIC 7294	Periti immobiliari certificati
		JSIC 7299	Servizi professionali, n.c.a.
		JSIC 7421	Servizi di progettazione architettonica
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sugli architetti e o gli ingegneri edili (legge n. 202 del 1950), capi 1, 2 e 6	
	Descrizione:	<p><u>Scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Un architetto o ingegnere edile, in possesso della relativa qualifica prevista a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Kenchikushi"), o una persona che assume un architetto o ingegnere edile, che intende svolgere attività di progettazione, sovrintendenza di lavori di costruzione, mansioni amministrative relative a lavori di costruzione, supervisione di lavori di costruzione, ispezione e valutazione di edifici e rappresentanza in procedimenti a norma del diritto giapponese riguardanti la costruzione, su richiesta di terzi a titolo oneroso, deve stabilire un ufficio in Giappone.</p>	

30	Settore:	servizi professionali	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7251	Uffici di consulenti previdenziali e del lavoro certificati
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sui consulenti previdenziali e del lavoro certificati (legge n. 89 del 1968), capi 2-2, 4-2, 4-3 e 5	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di consulente in materia di lavoro e sicurezza sociale deve possedere la qualifica di consulente previdenziale e del lavoro certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Shakai-Hoken-Romushi") e stabilire un ufficio in Giappone. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di consulenza in materia di lavoro e sicurezza sociale deve costituire una società di consulenti in materia di lavoro e sicurezza sociale certificati a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Shakai-Hoken-Romushi-Hojin"). 	

31	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7231 Uffici di procuratore amministrativo
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sui pubblici ufficiali amministrativi (legge n. 4 del 1951), capi 3, 4, 5, 7 e 8
	Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di procuratore amministrativo deve possedere la qualifica di ufficiale pubblico amministrativo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Gyosei-Shoshi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli ufficiali pubblici amministrativi a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di procuratore amministrativo deve costituire una società di procuratori amministrativi a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Gyosei-Shoshi-Hojin").

32	Settore:	servizi professionali	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7299	Servizi professionali, n.c.a.
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sugli agenti marittimi (legge n. 32 del 1951), articolo 17.	
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona fisica che intende prestare servizi di agente marittimo deve possedere la qualifica di agente marittimo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Kaijidairishi").	

33	Settore:	servizi professionali
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7222 Uffici di geometra
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sull'attività di geometra (legge n. 228 del 1950), capi 3, 4, 5, 7 e 10
	Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di geometra deve possedere la qualifica di geometra a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Tochi-Kaoku-Chosashi") e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli "Tochi-Kaoku-Chosashi" a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di geometra deve costituire una società di agrimensori di terreni e abitazioni a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone ("Tochi-Kaoku-Chosashi-Hojin").

34	Settore:	beni immobili	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 6811	Agenti di vendita di edifici e abitazioni
		JSIC 6812	Lottizzatori e sviluppatori di terreni
		JSIC 6821	Agenti e intermediari immobiliari
		JSIC 6941	Dirigenti immobiliari
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle transazioni di edifici e lotti costruibili (legge n. 176 del 1952), capo 2	
		legge sulla sindacazione immobiliare (legge n. 77 del 1994), capi 2 e 4-2	
		legge concernente il miglioramento dell'amministrazione condominiale (legge n. 149 del 2000), capo 3	

Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona che intende esercitare l'attività relativa alle transazioni di edifici e lotti costruibili deve stabilire un ufficio in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o del governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova l'ufficio suddetto.
2. Una persona che intende condurre attività di sindacazione immobiliare deve stabilire un ufficio in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministro competente o dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui l'ufficio è situato o presentare una notifica al ministero competente.
3. Una persona che intend svolgere attività di amministrazione condominiale deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

35	Settore:	servizi di perito immobiliare	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7294	Periti immobiliari certificati
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge concernente la perizia immobiliare (legge n. 152 del 1963), capo 3	
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende prestare servizi di perito immobiliare deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o presso la prefettura competente per la circoscrizione in cui si trova l'ufficio suddetto.	

36	Settore:	marittimi	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 031	Pesca marittima
		JSIC 451	Trasporto transoceanico
		JSIC 452	Trasporto costiero
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
		trattamento nazionale (articolo 8.16)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulla gente di mare (legge n. 100 del 1947), capo 4	
		Notifica ufficiale del direttore generale del dipartimento della gente di mare, ufficio tecnologia e sicurezza marine del ministero dei Trasporti, n. 115, 1990	
		Notifica ufficiale del direttore generale del dipartimento della gente di mare, ufficio tecnologia e sicurezza marine del ministero dei Trasporti, n. 327, 1990	
		Notifica ufficiale del direttore generale dell'ufficio marittimo presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, n. 153, 2004	
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u>	
		I cittadini stranieri impiegati da imprese giapponesi, ad eccezione della gente di mare di cui alle pertinenti notifiche ufficiali non possono lavorare su navi battenti bandiera giapponese.	

37	Settore:	servizi di vigilanza	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 923	Servizi di guardia
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹	
		Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in attività di vigilanza in Giappone si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

38	Settore:	servizi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7299	Servizi professionali, n.c.a.
		JSIC 7441	Servizi di controllo dei prodotti
		JSIC 7452	Certificazione di ispezione ambientale
		JSIC 8222	Centri di orientamento professionale
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulla salute e la sicurezza nell'industria (legge n. 57 del 1972), capi 5 e 8	
		ordinanza ministeriale riguardante la registrazione e la designazione, connessa alla legge sulla salute e la sicurezza nell'industria e ordinanze basate sulla legge (ordinanza ministeriale del Ministero del lavoro, n. 44 del 1972)	
		legge sulle misurazioni dell'ambiente di lavoro (legge n. 28 del 1975), capi 2 e 3	
		regolamento di esecuzione della legge sulle misurazioni dell'ambiente di lavoro (ordinanza ministeriale del ministero del Lavoro n. 20 del 1975)	

Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi

Una persona che intende prestare servizi di ispezione o verifica di macchine da lavoro, corsi di formazione e altri servizi in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro o servizi di misurazione dell'ambiente di lavoro deve essere residente in Giappone o stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale o presso il direttore generale dell'ufficio provinciale del lavoro.

39	Settore:	servizi di agrimensura	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 7422	servizi di agrimensura
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sull'agrimensura (legge n. 188 del 1949), capo 6	
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u>	
		Una persona che intende prestare servizi di agrimensura deve stabilire una sede di attività in Giappone e essere iscritta presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.	

40	Settore:	servizi alle imprese
	Sottosettore:	immatricolazione di aeromobili nel registro nazionale
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sull'aeronautica civile (legge n. 231 del 1952), capo 2

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Non può essere immatricolato nel registro nazionale un aeromobile di proprietà di una delle seguenti persone fisiche o dei seguenti soggetti:
 - a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
 - b) un paese straniero o un ente pubblico estero o equivalente;
 - c) una persona giuridica o un altro soggetto costituito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese straniero; e
 - d) una persona giuridica rappresentata dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); una persona giuridica, di cui un terzo o più dei membri del consiglio di amministrazione è costituito dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); oppure una persona giuridica, di cui un terzo o più dei diritti di voto è detenuto dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c).
2. Un aeromobile straniero non può essere immatricolato nel registro nazionale.

41	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	intermediazione doganale
	Classificazione industriale:	JSIC 4899 Servizi connessi al trasporto, n.c.a.
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sull'intermediazione doganale (legge n. 122 del 1967), capo 2
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende svolgere attività di intermediazione doganale deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere l'autorizzazione del direttore generale delle dogane della circoscrizione in cui la persona intende svolgere l'attività.

42	Settore:	trasporti	
	Sottosettore:	attività di spedizioniere (escluse le attività di spedizione aerea)	
	Classificazione industriale:	JSIC 4441	Trasporto merci (raccolta e consegna)
		JSIC 4821	Consegna di merci, ad eccezione del trasporto merci (raccolta e consegna)
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
		trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	
		trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)	
		alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sull'attività di spedizioniere (legge n. 82 del 1989), capi da 2 a 4	
		regolamento di esecuzione della legge sull'attività di spedizioniere (ordinanza ministeriale del ministero dei Trasporti n. 20 del 1990), capi da 3 a 5	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Per le seguenti persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere attività di spedizioniere internazionale sono prescritte l'iscrizione oppure l'autorizzazione o l'approvazione del ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. La registrazione o l'autorizzazione sono concesse in base alla reciprocità a:
 - a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
 - b) un paese straniero o un ente pubblico estero o equivalente;
 - c) una persona giuridica o un altro soggetto costituito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese straniero; e
 - d) una persona giuridica rappresentata dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); una persona giuridica, di cui un terzo o più dei membri del consiglio di amministrazione è costituito dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); oppure una persona giuridica, di cui un terzo o più dei diritti di voto è detenuto dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c).
2. Una persona che intende svolgere attività di spedizioniere deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi, oppure ottenere l'autorizzazione o l'approvazione presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

43	Settore:	trasporti	
	Sottosettore:	trasporto ferroviario	
	Classificazione industriale:	JSIC 421	Trasporto ferroviario
		JSIC 4851	Servizi connessi alle strutture ferroviarie
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹	
		Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dei trasporti ferroviari vigono l'obbligo di notifica preventiva e le prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. La fabbricazione di veicoli o di parti e componenti per l'industria del trasporto ferroviario non è inclusa nel settore del trasporto ferroviario. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nella fabbricazione di tali prodotti si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.

44	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporto di passeggeri su strada
	Classificazione industriale:	JSIC 4311 Operatori di autobus comuni
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore degli autobus vigono l'obbligo di notifica preventiva e le prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. La fabbricazione di veicoli o di parti e componenti per l'industria degli autobus non è inclusa nel settore degli autobus. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nella fabbricazione di tali prodotti si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.

45	Settore:	trasporti	
	Sottosettore:	trasporto su strada	
	Classificazione industriale:	JSIC 431	Operatori di autobus comuni
		JSIC 432	Operatori di taxi comuni
		JSIC 433	Operatori di autobus a contratto
		JSIC 4391	Trasporto di passeggeri su veicoli a motore (affidato a terzi)
		JSIC 441	Trasporto comune su strada
		JSIC 442	Trasporto su strada (affidato a terzi)
		JSIC 443	Trasporto di merci su veicoli leggeri
		Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sul trasporto su strada (legge n. 183 del 1951), capo 2	
		Legge sulle misure speciali concernenti la corretta gestione e il rilancio dell'attività di taxi in regioni specifiche e semispecifiche (legge n. 64 del 2009), capi 2 e 7 (nel seguito, nella presente riserva, "la legge")	
		legge sull'attività di trasporto merci su strada (legge n. 83 del 1989), capo 2	

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Una persona che intende svolgere l'attività di trasporto su strada di passeggeri o merci deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere un permesso, o presentare una comunicazione al ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.
2. Per quanto riguarda l'attività di tassista comune, il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo non può concedere l'autorizzazione a una persona che intende svolgere l'attività in regioni specifiche o semispecifiche designate dal ministro del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo né può approvare una modifica del piano aziendale di tali attività. L'autorizzazione può essere concessa, o la modifica del piano aziendale approvata, relativamente a regioni semispecifiche, quando sono soddisfatte le norme stabilite dalla legge, tra cui quelle secondo cui le attività di tassista in tali regioni non devono essere superiori al volume della domanda di traffico. Tale designazione può essere effettuata nel momento in cui la capacità dell'attività di trasporto con taxi comuni nella regione in questione superi o rischi di superare il volume della domanda di traffico al punto che risulterebbe difficile garantire la sicurezza del trasporto e i vantaggi per i passeggeri.

3. Per quanto riguarda le attività di trasporto su strada di passeggeri o merci (affidato a terzi), il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo non può concedere l'autorizzazione a una persona che intende svolgere l'attività nelle "zone a offerta d'urgenza/aggiustamento della domanda" designate dal ministro del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo né può approvare una modifica del piano aziendale di tali attività. Tale designazione può essere effettuata nel momento in cui la capacità le attività di trasporto su strada o trasporto su strada (affidato a terzi) in tali zone superi significativamente il volume della domanda di trasporto al punto che risulterebbe difficile gestire tali attività.

46	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	servizi connessi al trasporto
	Classificazione industriale:	JSIC 4852 Impianti fissi per il trasporto su strada
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sul trasporto su strada (legge n. 183 del 1951), capo 4
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende condurre imprese autostradali deve ottenere una licenza dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica della necessità economica, per esempio se l'autostrada proposta è di dimensioni adeguate al volume e alla natura della domanda di traffico nella zona proposta.

47	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	servizi connessi al trasporto
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sul pilotaggio (legge n. 121 del 1949), capi 2 e 4
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soltanto un cittadino giapponese può diventare pilota in Giappone. 2. Per i piloti che dirigono le navi nella stessa circoscrizione di pilotaggio è prescritta la costituzione di un'associazione di pilotaggio per la circoscrizione di pilotaggio.

48	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
	Classificazione industriale:	JSIC 451 Trasporto transoceanico
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16) trattamento della nazione più favorita (articolo 8.17)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge concernente misure speciali contro il trattamento sfavorevole degli operatori giapponesi di trasporti transoceanici da parte di un governo straniero (legge n. 60 del 1977)
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> L'entrata nei porti giapponesi o il carico e lo scarico di merci in Giappone potranno essere limitate o vietate agli operatori di navi transoceaniche di uno Stato membro dell'Unione europea qualora gli operatori di navi transoceaniche giapponesi subiscano pregiudizi da parte di tale Stato membro dell'UE.

49	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
	Classificazione industriale:	JSIC 4542 Noleggio di navi costiere
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore del trasporto su vie navigabili si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette il buon funzionamento dell'economia giapponese¹.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. Ai fini della presente riserva, per "settore del trasporto su vie navigabili" si intende il settore del noleggio di navi costiere.

¹ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla "sicurezza nazionale", di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

50	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge navale (legge n. 46 del 1899), articolo 3
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Salvo diversamente indicato in disposizioni legislative e regolamentari del Giappone o in accordi internazionali di cui il Giappone è firmatario, alle navi non battenti bandiera giapponese è vietato entrare nei porti giapponesi chiusi al commercio estero.

51	Settore:	test di competenza professionale
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulla promozione e lo sviluppo delle risorse umane (legge n. 64 del 1969), capo 5
	Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Possono prestare tali servizi alcune organizzazioni senza scopo di lucro di tipo specifico (organizzazioni dei datori di lavoro, le loro associazioni, federazioni, fondazioni di carattere generale, sindacati o altre organizzazioni senza scopo di lucro). Le organizzazioni che intendono effettuare i test di competenza professionale dei lavoratori devono stabilire un ufficio in Giappone ed essere designate dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale</p>

52	Settore:	approvvigionamento idrico e acquedotti	
	Sottosettore:		
	Classificazione industriale:	JSIC 3611	Acqua per utenti finali, ad eccezione dell'utenza industriale
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ¹	
		Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dell'approvvigionamento idrico e degli acquedotti si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.

53	Settore:	commercio all'ingrosso e al dettaglio
	Sottosettore:	allevamento
	Classificazione industriale:	JSIC 5219 Prodotti agricoli, di allevamento e acquatici vari
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sui commercianti di bestiame (legge n. 208 del 1949), articolo 3
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende svolgere l'attività di commercio di bestiame deve essere residente in Giappone e ottenere una licenza dal governatore provinciale competente per il luogo di residenza. Si precisa che per "commercio di bestiame" si intende il commercio o lo scambio di bestiame o i buoni uffici per tale commercio o scambio.

54	Settore:	industria aerospaziale	
	Sottosettore:	fabbricazione e riparazione di aeromobili	
	Classificazione industriale ¹ :	JSIC 16*	Fabbricazione di prodotti chimici e affini
		JSIC 18*	Fabbricazione di articoli in materie plastiche, salvo diversa classificazione
		JSIC 19*	Fabbricazione di articoli in gomma
		JSIC 21*	Fabbricazione di prodotti in ceramica, argilla e pietra
		JSIC 23*	Fabbricazione di metalli e prodotti non ferrosi
		JSIC 24*	Fabbricazione di prodotti in metallo lavorato
		JSIC 25*	Fabbricazione di macchinari di impiego generale
		JSIC 27*	Fabbricazione di macchinari orientati al mercato
		JSIC 28*	Parti, dispositivi e circuiti elettronici
		JSIC 29*	Fabbricazione di macchinari, apparecchi e forniture elettrici
		JSIC 30*	Fabbricazione di apparecchi elettronici di informazione e comunicazione

¹ Un asterisco (*) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle connesse con il settore aerospaziale.

	JSIC 31*	Fabbricazione di apparecchiature per il trasporto
	JSIC 39*	Servizi d'informazione
	JSIC 90*	Servizi di riparazione di macchine, ecc., salvo diversa classificazione
Obblighi in esame:		accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
Livello amministrativo:		amministrazione centrale
Misure:		legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30 ¹ . Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5; Legge sulla fabbricazione di aeromobili (legge n. 237 del 1952), articoli da 2 a 5

¹ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di "investimenti diretti in entrata" di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore aereo si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. Un contratto di introduzione di tecnologia nell'ambito del settore aereo tra un residente e un non residente è subordinato all'obbligo di notifica preventiva e alle prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.

5. Il controllo è condotto per verificare se la conclusione del suddetto contratto possa provocare una situazione che compromette la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico o la protezione della sicurezza pubblica.
 6. In base al risultato del controllo, al residente può essere prescritto di modificare il contratto o di sospenderne la conclusione.
 7. Il numero di licenze concesse ai produttori e ai prestatori di servizi può essere limitato in tali settori.
 8. Un'impresa che intende produrre aeromobili e prestare servizi di manutenzione deve stabilire una fabbrica di produzione o riparazione di aeromobili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
-